

Art. 32
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione (NdV) della Regione Piemonte unico per il personale del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale è istituito ai sensi dell'art. 36 *quinquies* della l.r. 23/2008.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione.

La durata dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è di tre anni; il Nucleo di valutazione rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Organismo e comunque per non più di sei mesi.

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

3. Ai componenti del NdV spetta una indennità annua nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Svolge funzioni di segretario verbalizzante del Nucleo di Valutazione un funzionario individuato con ordine di servizio nell'ambito della Direzione competente in materia di risorse umane.
5. L'attività dei componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta al Nucleo di Valutazione.
6. Le attività svolte dal Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte sono riconducibili:
 - a) alle funzioni attribuite dall'art 36 *quinquies* della l.r. 23/2008:
 - ✓ l'elaborazione di linee guida e proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, garantendone la corretta applicazione;
 - ✓ la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi;
 - ✓ la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - ✓ il supporto gli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e non e correlato sistema retributivo;
 - ✓ lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli OIV in materia di Anticorruzione e trasparenza;
 - ✓ lo svolgimento dei compiti previsti dai Sistemi di Valutazione e gli altri compiti individuati, tenuto conto anche dei principi di cui all'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5;
 - b) agli ulteriori principi generali espressi dall'art. 14 del Dlgs 150/2009:
 - ✓ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - ✓ comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - ✓ promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - ✓ verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - c) ai principi espressi dalla legge 190 del 2012 e a quanto stabilito all'art.44 del dlgs 33/2013:

- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
 - ✓ utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
7. Il Nucleo di Valutazione definisce ed approva un regolamento interno per il suo funzionamento.
 8. Il Presidente del Nucleo di Valutazione rappresenta l'organismo, mantiene i rapporti istituzionali e convoca le riunioni, definendone l'Ordine del Giorno.
 9. Per la validità delle riunioni del Nucleo di Valutazione è necessaria la presenza:
 - a) di tutti i componenti per le riunioni a carattere decisionale.
 - b) del Presidente e di un componente per le riunioni istruttorie e di lavoro ordinario;
 10. I componenti del Nucleo di Valutazione hanno accesso ai documenti amministrativi dell'Ente necessari allo svolgimento delle loro funzioni e possono chiedere informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture, fermo restando l'obbligo della riservatezza dei dati acquisiti. La richiesta avviene per il tramite del Presidente o del Segretario verbalizzante quando incaricato.
 11. Il Nucleo di Valutazione riferisce almeno una volta all'anno alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso una relazione seguita eventualmente da apposito incontro, gli esiti della propria attività, indicando le criticità incontrate e le aree di miglioramento.
 12. Il Nucleo di Valutazione o una sua rappresentanza può incontrare, anche congiuntamente, i Comitati di coordinamento delle direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale.